

# **Decreto federale che accorda la garanzia federale alle costituzioni rivedute di taluni Cantoni**

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione svizzera,*

visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 13 aprile 2005<sup>2</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

La garanzia federale è accordata:

### **1. Glarona**

agli articoli 52 capoverso 3, 68 lettera b, 74, 75 capoversi 2–4, 78, 86a capoverso 1, 88 capoverso 2, 94, 95, 97, 101 lettere a, b, d, 103, 104, 121 capoverso 1 e 134 capoverso 1 della costituzione cantonale, accettati nella Landsgemeinde del 2 maggio 2004;

### **2. Soletta**

agli articoli 70<sup>bis</sup> e 91<sup>bis</sup> e all'abrogazione dell'articolo 91 lettera e, della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 28 novembre 2004;

### **3. Basilea Campagna**

agli articoli 106 capoverso 1 e 106a della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 19 ottobre 2003;

### **4. Sciaffusa**

agli articoli 52 capoverso 1 e 78 capoversi 3 e 4 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 29 agosto 2004;

### **5. Grigioni**

all'articolo 35 capoverso 1 della costituzione cantonale, accettato nella votazione popolare del 26 settembre 2004;

### **6. Vallese**

agli articoli 75 capoverso 3, 78 capoverso 3, 79 capoverso 1 numero 5 della costituzione cantonale, accettati nella votazione popolare del 26 settembre 2004;

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 2005 2579

## **7. Giura**

agli articoli 26 capoverso 2, 75 capoversi 1 e 3, 76 capoversi 1 e 4 della costituzione cantonale, come anche agli articoli 12 e 13 delle disposizioni finali e transitorie, accettati nella votazione popolare del 26 settembre 2004.

## **Art. 2**

Il presente decreto non sottostà al referendum.